



REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Legge 147/2013)

(deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/07/2014)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 13/12/2024

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 Specificazione delle definizioni normative	3
Art. 3 Presupposto d'imposta	4
Art. 4 Soggetti passivi	4
Art. 5 Oggetti elementari d'imposizione	4
Art. 6 Esclusioni.....	5
Art. 7 Determinazione della superficie	8
Art. 8 Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe.....	9
Art. 9 Calcolo del tributo per le utenze domestiche	11
Art. 10 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza	12
Art. 11 Calcolo del tributo per le utenze non domestiche	13
Art. 12 Classificazione e disposizioni comuni relative alle agevolazioni	13
Art. 13 Agevolazioni riservate alle utenze domestiche	14
Art. 14 Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche.....	15
Art. 15 L'agevolazione sperimentale "Ecocredit"	16
Art. 16 Denunce, termini di presentazione e decorrenze	17
Art. 17 Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni	20
Art. 18 Liquidazione e riscossione	20
Art. 19 Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi.....	21
Art. 20 Tributo giornaliero di smaltimento	23
Art. 21 Funzionario responsabile.....	23
Art. 22 Disposizioni transitorie per il 2020	23
Art. 23 Disposizioni finali e rinvio a norme	24

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Monopoli della disciplina relativa all'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. Per il servizio di igiene urbana nelle varie fasi di conferimento, cernita, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale, il Comune riscuote la TARI.
3. La TARI di cui al presente regolamento ha natura tributaria con determinazione della tariffa secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato). Non si intendono pertanto attivare né la tariffa con natura corrispettiva, né alcuno dei metodi alternativi di commisurazione della tariffa previsti all'articolo 1, commi 668 e 652 della Legge n. 147/2013.
4. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel competente regolamento comunale, nel contratto e nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

Art. 2

Specificazione delle definizioni normative

1. Per locali si intendono le strutture stabilmente infisse o posate al suolo chiuse, o immediatamente chiudibili senza necessità di ulteriori modifiche, verso l'esterno da almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali ai sensi del precedente comma.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:
 - a. possesso, la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi sull'immobile;
 - b. detenzione, l'utilizzabilità a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.¹
4. Per residenza si intende quella risultante dai registri anagrafici².

¹ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

Art. 3

Presupposto d'imposta³

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso predisposti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, anche se di fatto non utilizzati.
2. Non si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani le fattispecie di cui al successivo articolo 6.

Art. 4

Soggetti passivi

1. È soggetto passivo dell'imposta il detentore o, in subordine, il possessore dei locali o delle aree scoperte di cui al precedente articolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.
2. Fatta salva la solidarietà nell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e salvo diversa denuncia, il tributo è intestato:
 - a. in caso di pluralità di detentori, al titolare della scheda anagrafica di famiglia, se trattasi di utenza residenziale, ovvero al detentore maggiore di età, nei restanti casi;
 - b. in caso di pluralità di possessori, al titolare della maggior quota e, a parità, al possessore maggiore di età, salvo prova di detenzione esclusiva da parte di uno o di taluni dei restanti possessori.⁴
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto, in deroga al comma 1, esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5

Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a. [Abrogato]⁵.

³ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

⁴ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

⁵ Lettera novellata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015, modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n.

a *bis*. [Abrogato]⁶.

a *ter*. [Abrogato]⁷.

- b. Utilizzo di porzioni di unità o area, individuabili e verificabili dall'ufficio, da parte di soggetti diversi, a condizione che il totale delle superfici in capo ai diversi soggetti corrisponda all'intera superficie tassabile. Il vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione tributaria sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima porzione.⁸
- c. Utilizzo di porzioni della propria abitazione di residenza, delimitabili e verificabili dall'ufficio, per lo svolgimento di attività economica professionale. Ove non sia possibile determinare e verificare le diverse porzioni, l'intera superficie è assoggettata alla tariffa domestica residenziale.⁹
- d. Utilizzo di porzioni di unità o area, delimitabili e verificabili dall'ufficio, da parte dello stesso soggetto, per usi non domestici assoggettabili a diversa tariffa. Ove non sia possibile determinare e verificare le diverse porzioni, l'intera superficie è assoggettata alla maggiore tra le tariffe applicabili.¹⁰
- e. [Abrogato].¹¹

2. Nei casi di cui alle precedenti eccezioni, il tributo dovuto su ciascuna porzione dell'unità o area è determinato sulla base della specifica tariffa.¹²

Art. 6

Esclusioni¹³

- 1. Restano escluse dall'applicazione del tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili quali, ad esempio, balconi, verande, terrazze e porticati, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi purché non costituenti superfici operative di utenze non domestiche;
 - b. le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., quali androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, fatta eccezione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c. aree destinate a verde di edifici residenziali e non residenziali;
- 2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non

58 del 19 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e successivamente abrogata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁶ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e successivamente abrogata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁷ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e successivamente abrogata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁸ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019 e successivamente novellata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020 e successivamente novellata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

¹⁰ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021 e successivamente novellata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

¹¹ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

¹² Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

¹³ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di fatto non utilizzati, purché dette circostanze siano state dichiarate nei modi e termini di cui all'art. 16. A titolo esemplificativo¹⁴:

- a. locali di tipo abitativo (categoria A, escluso A10) privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici¹⁵;
- b. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie B, C1, C3, C4, C5, D), privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotati di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità¹⁶;
- c. locali inagibili, fatiscenti o diroccati, intendendo come tali quelli così definiti nel Regolamento IMU, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché privi di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici¹⁷;
- d. le unità immobiliari non utilizzate e, se adibite a civile abitazione, prive di residenze attestate dagli uffici anagrafici, per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, fino alla data di inizio occupazione e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile per il periodo massimo di validità del titolo¹⁸;
- e. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f. locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, impianti di lavaggio automezzi e, in generale, ovunque non sia compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- g. legnaie esterne e semichiuse;
- h. locali ed aree scoperte di impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro,

¹⁴ Periodo così novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

¹⁵ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

¹⁶ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

¹⁷ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

¹⁸ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente novellato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, in ultimo, novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

gradinate e simili;

- i. aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto costituenti superficie non operativa; i distributori di carburante sono soggetti a tariffa oltre che per eventuali locali occupati, anche per l'area di proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza di essa, per una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione;
- j. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
- k. aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
- l. aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
- m. superfici di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; ovvero, anche in assenza di tale obbligo, i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti, materie o scarti derivanti da attività economica agricola, purché inidonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, alla produzione di rifiuti urbani. In caso di locali ed aree scoperte ove non sia possibile verificare concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione delle parti ove si producono i rifiuti speciali, la determinazione della superficie complessiva da assoggettare al tributo è effettuata in modo forfetario applicando una percentuale di riduzione del 30% sull'intera superficie;¹⁹
- n. fabbricati destinati alla vendita posseduti da imprese di costruzione, ristrutturazione o vendita, fintanto che permanga tale destinazione²⁰.

3. Fatto salvo quanto disposto alla lettera n) del comma 2, le utenze di tipo non abitativo (box, depositi, cantinole, locali commerciali e locali in generale...) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive e stabili condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collabenza ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili con la presenza umana²¹.

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:

- a. la condizione di assenza di mobilio e suppellettili è documentabile mediante produzione di foto databili a data certa²², secondo le indicazioni riportate nella modulistica predisposta per la richiesta di esclusione;
- b. la condizione di assenza di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di

¹⁹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

²⁰ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

²¹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

²² Inciso aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale, ovvero mediante autodichiarazione di assenza di ogni servizio di rete, qualora non risulti possibile la produzione di altra documentazione probatoria;

- c. la produzione di rifiuti speciali non assimilati è documentabile mediante Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD); contratto o convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali; bolle e relative fatture con indicazione del quantitativo smaltito; piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.
- d. l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile all'atto della richiesta, con gli atti abilitativi rilasciati e con la comunicazione di inizio lavori o indicazione degli estremi di protocollo corredati, al termine dell'intervento, dalla certificazione di fine lavori ovvero, in occasione del rinnovo della richiesta per il protrarsi dei lavori oltre l'anno solare, dalla documentazione fotografica attestante lo stato attuale del cantiere, pena il disconoscimento della agevolazione ed il conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse²³.

[...] ²⁴

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

6. Al fine di consentire il controllo di congruità catastale delle superfici occupate, fatto salvo il computo del tributo al netto delle superfici escluse, nella dichiarazione devono comunque essere indicate tutte le superfici con specificazione di quelle escluse, anche nel caso in cui queste ultime rappresentino la totalità delle superfici occupate.

7. I locali, le aree scoperte o le loro porzioni di superficie escluse dal tributo ai sensi del presente articolo non rientrano nel computo delle superfici per la determinazione delle tariffe generali.

Art. 7

Determinazione della superficie

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali il Comune possiede già i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, anche nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali il Comune non possiede ancora i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, nonché per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree

²³ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, in ultimo modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

²⁴ Periodo soppresso con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. La superficie calpestabile di cui al comma precedente, è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. computo di tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti nonché di tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale;
 - b. misurazione al netto degli ingombri dei muri perimetrali nonché di quelli dei muri divisorii interni con riferimento ai locali, ovvero al netto degli ingombri di eventuali muri perimetrali nonché di eventuali costruzioni in esse comprese con riferimento alle aree scoperte, sulla base della planimetria catastale o, in mancanza, di una planimetria conforme allo stato dei luoghi sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
 - c. esclusione dal computo delle superfici dei locali aventi un'altezza non superiore a cm. 150 (centocinquanta);
 - d. computo dei vani scala di uso esclusivo una sola volta in pianta;
 - e. arrotondamento della superficie complessiva al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, ovvero al metro quadro inferiore nel caso contrario.
4. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatta salva la facoltà dell'ufficio di procedere ad adeguamenti di superficie secondo quanto disposto dal presente articolo.

Art. 8

Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione dei locali o aree.
2. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo complessivo del servizio di igiene urbana, come risultante dal Piano finanziario.
3. Ai fini della determinazione delle componenti di costo del servizio per il calcolo delle tariffe, si fa riferimento agli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le cui prescrizioni sono rese obbligatorie dal comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.²⁵
- 3-bis. Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani e le attribuzioni di competenza dei soggetti preposti sono delineati secondo quanto determinato dall'Autorità di cui al comma precedente.²⁶
4. I servizi comunali interessati coadiuvano il Servizio ecologia nella predisposizione del PEF di competenza comunale fornendo, entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dati riferiti a tutte le componenti di costo sostenute in proprio inerenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.²⁷

²⁵ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

²⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

²⁷ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

5. Le tariffe da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche della TARI sono approvate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al PEF validato dall'Ente territorialmente competente e con riferimento alle risultanze anagrafiche ed a quelle dei ruoli TARI, alla data di elaborazione.²⁸
6. Le categorie tariffarie sono quelle stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». Le utenze domestiche sono le famiglie mentre le utenze non domestiche sono le ditte e le attività produttive in genere.
7. Le utenze domestiche a loro volta si dividono in:
 - a. utenze domestiche di uso abitativo, a loro volta distinte in utenze domestiche di residenza e utenze domestiche di non residenza;
 - b. utenze domestiche di uso non abitativo (box, cantine, garages, locali e depositi occupati da famiglie).
8. In nessun caso il medesimo contribuente può risultare titolare di due utenze domestiche di residenza.
9. Il tributo si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. La parte fissa delle tariffe copre il costo fisso complessivo del servizio costituito dai costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche e dai costi amministrativi comuni, mentre la parte variabile copre il costo variabile del servizio costituito dal costo per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
10. Nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza, le tariffe vengono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
11. La suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche viene stimata moltiplicando le superfici complessive a ruolo delle utenze non domestiche alla data del 30 settembre dell'anno precedente per gli indici di produzione (Kd) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il dato quantitativo dei rifiuti prodotti è stimato sulla base del dato registrato nel penultimo esercizio precedente.
12. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il costo variabile imputato alle utenze domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota percentuale, determinata in sede di deliberazione tariffaria, rispetto al livello di raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato alle utenze non domestiche.²⁹
13. La suddivisione del costo, fisso e variabile, delle utenze domestiche fra utenze domestiche di residenza, utenze domestiche di non residenza e utenze domestiche di uso non abitativo viene effettuata in proporzione alla superficie complessiva occupata da ciascuna categoria alla data di determinazione delle tariffe. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di uso non abitativo è ridotta del 100 % in considerazione dell'incidenza nulla dei costi variabili imputabile agli utilizzi non abitativi, con corrispondente incremento proporzionale del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche

²⁸ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

²⁹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

di non residenza è ridotta del 30 % in considerazione della minore incidenza dei costi variabili imputabile agli utilizzi stagionali o limitati e discontinui, con corrispondente incremento proporzionale del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche³⁰.

14. Per le utenze domestiche di residenza, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 sono stabilite, per ciascuna classe di numerosità di nucleo familiare, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 10, la tariffa variabile unitaria è sostituita dalla quota variabile complessiva del tributo. Per le utenze domestiche di non residenza e quelle di uso non abitativo, nella deliberazione di cui al precedente comma 5 è stabilita la tariffa complessiva unitaria (al mq).

15. Per le utenze non domestiche, nella deliberazione di cui al precedente comma 5 sono stabilite, per ciascuna categoria di attività produttiva, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 10, la tariffa variabile unitaria al kg è sostituita dalla tariffa variabile unitaria al mq.

16. Il Comune, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. n. 158.

17. Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'attività in essi effettivamente esercitata.

18. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Le strutture ricettive di cui al successivo articolo 10 comma 4, sono equiparate a ristoranti se si limitano alla somministrazione di cibi e bevande, agli alberghi con ristorante se oltre alla somministrazione forniscono anche alloggio, e agli alberghi senza ristorante se forniscono solo alloggio³¹.

19. Per la determinazione e la gestione dei conguagli rispetto ai costi determinati nel PEF si fa riferimento a quanto determinato dall'Autorità di cui al comma 3.³²

Art. 9

Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza, la quota fissa del tributo si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa al numero dei componenti del nucleo familiare determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa fissa unitaria per una famiglia con n componenti si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze domestiche di residenza per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna classe di numerosità delle famiglie e il relativo coefficiente di adattamento (K_a) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_a)

³⁰ Ultimo periodo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016. Comma successivamente interamente novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

³¹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

³² Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

relativo ad una famiglia con n componenti.

3. La quota variabile del tributo per ogni singola utenza domestica di residenza si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola famiglia con n componenti si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 8, comma 10, suddividendo la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche per la sommatoria dei prodotti tra il numero totale delle famiglie per ciascuna classe di numerosità e il relativo coefficiente di adattamento (K_b) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_b) relativo ad una famiglia con n componenti.

5. Per le utenze domestiche di non residenza e quelle di uso non abitativo, il tributo si calcola moltiplicando la relativa tariffa unitaria al mq per la superficie.

Art. 10

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. Per il calcolo del tributo di ogni utenza domestica di residenza si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato quale risultante dai registri anagrafici.

1 *bis*. In caso di coabitazione, risultante dai registri anagrafici, di due o più nuclei familiari, il numero degli occupanti è quello complessivo e la tassa è intestata al titolare della scheda famiglia ospitante. Se la coabitazione non risulta dai registri anagrafici, ciascun titolare è iscritto, limitatamente ai propri componenti familiari, per l'intera superficie dell'unità abitativa.³³

2. Dal numero complessivo degli occupanti anagrafici sono esclusi i componenti residenti ma assenti per ragioni di servizio lavorativo, volontariato, studio o ricerca, domiciliati in comuni che distano oltre 150 chilometri dal comune di Monopoli calcolati dal sito www.viamichelin.it con opzione percorso più breve e mezzo auto. Sono inoltre esclusi, indipendentemente dal comune di domiciliazione, i componenti degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari. In tutti i casi, l'assenza dal nucleo familiare dev'essere non inferiore a 183 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta. L'esclusione è applicata su richiesta dell'interessato ed è riconosciuta solo per i periodi debitamente documentati. Qualora l'assenza si protrae a tempo indeterminato, la richiesta deve essere rinnovata per ciascun anno solare. Non si richiede il rinnovo annuale per i componenti degenti o ricoverati in modo permanente presso case di cura o di riposo.³⁴

2 *bis*. Nel caso in cui il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2, si applica la

³³ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019/2016 e, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

³⁴ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, infine, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza.³⁵

3. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio-educativi, caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica.

4. Le strutture di tipo ricettivo adibite a bed & breakfast, agriturismo, case vacanza, esercizio di affittacamere e simili ove insista anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, sono tassate secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c).³⁶

Art. 11

Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. La quota fissa del tributo per ogni singola utenza non domestica si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa alla categoria tariffaria dell'attività produttiva determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa fissa unitaria per la categoria produttiva "ap" si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze non domestiche per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna categoria di attività produttiva e il relativo coefficiente di adattamento (Kc) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (Kc) relativo alla categoria "ap".

3. La quota variabile del tributo per ogni singola utenza non domestica si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze non domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola attività produttiva "ap" si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 8, comma 10, moltiplicando la superficie occupata dalla singola utenza per il relativo coefficiente di adattamento (Kd).

Art. 12

Classificazione e disposizioni comuni relative alle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono consistere in riduzioni tariffarie o in esenzioni.

2. Le agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Qualora le risorse finanziarie stanziare in un determinato esercizio a copertura delle agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge risultino insufficienti rispetto all'ammontare delle stesse, in sede di conguaglio

³⁵ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, infine, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

³⁶ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

si procede alla equivalente riduzione di tutte le agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, fatta salva quella relativa alle abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari con reddito ISEE pari a zero.³⁷

3. Fra le agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente, si applica solo la maggiore, fatta eccezione per l'agevolazione spettante alle utenze domestiche di residenza situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano, cumulabile in ragione delle differenti caratteristiche del servizio fornito³⁸.

Art. 13

Agevolazioni riservate alle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 50%, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di fine lavori, per il miglioramento estetico di cui al regolamento per l'incentivazione degli interventi di recupero in favore degli immobili di proprietà privata oggetto delle opere manutentive.

2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE paria zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 8.000,00. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 8.000,00 ed inferiore ad euro 10.000,00. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è subordinato alle modalità di cui al successivo articolo 16, comma 4 bis.³⁹

3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di⁴⁰:

a. [...] ⁴¹;

b. [...] ⁴²;

c. fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria catastale A6) occupati a titolo di residenza da agricoltori o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

3 bis. [...] ⁴³.

4. La tariffa è ridotta del 20 % nel caso di abitazioni di residenza situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano, come individuate dal contratto di servizio con il gestore.⁴⁴

5. La tariffa è ridotta del 10 % nel caso di abitazioni di residenza di famiglie numerose costituite da 5 o più componenti, al netto di quelli esclusi a norma dell'art. 10, comma 2 del presente regolamento.

³⁷ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

³⁸ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

³⁹ Periodo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017 e, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁴⁰ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

⁴¹ Lettera soppressa con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁴² Lettera soppressa con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

⁴³ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014 e, successivamente abrogato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, con decorrenza 1° gennaio 2017.

⁴⁴ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

Art. 14

Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1. Sono esenti dal pagamento del tributo e dall'obbligo di denuncia:
 - a. gli edifici adibiti all'esercizio pubblico del culto⁴⁵;
 - b. i locali adibiti ad uffici pubblici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
2. La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 255 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta, risultante dagli atti abilitativi rilasciati dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Nel caso di strutture ricettive, il requisito è subordinato altresì al corretto adempimento delle comunicazioni da effettuarsi sul portale web dedicato ed alla verifica dei pernottamenti da esso risultanti.⁴⁶
3. La tariffa è ridotta del 40%, limitatamente ai primi 2 anni dall'insediamento, a tutte le nuove attività commerciali ed insediamenti produttivi. La riduzione non si applica in caso di cambio di forma giuridica, subentro in attività esistente, trasferimento di sede, ampliamento di sede senza apertura di nuovi punti.⁴⁷
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013, la tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione autoprodotta o rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata a consuntivo come segue:
$$(Ky/Kd)*100$$
dove: Ky = quantitativo di rifiuti (in kg/mq/anno) avviato al riciclo nell'anno precedente;
Kd = coefficiente di produzione di rifiuti (in kg/mq/anno), deliberato per l'anno di corso.⁴⁸
5. La riduzione di cui al precedente comma è fruibile, in ogni caso, in misura non superiore al 50% della parte variabile della tariffa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi commi 7 e 8 in ordine alla comunicazione preventiva ed alla rendicontazione annuale. Valgono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12.⁴⁹
6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti per avviarli totalmente al recupero, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa. Le medesime utenze effettuano la

⁴⁵ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

⁴⁶ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2018 e successivamente novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁴⁷ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020 ed infine modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 13 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

⁴⁸ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁴⁹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, ed infine modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 13 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.⁵⁰

7. La scelta di cui al precedente comma deve essere effettuata mediante una comunicazione preventiva al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'ufficio, ricevuta la comunicazione, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dell'utenza dal servizio pubblico. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento). La mancata presentazione della comunicazione entro i termini è da intendersi quale scelta di avvalersi del servizio pubblico. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, le utenze che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Le comunicazioni di cui al presente comma sono valide anche quali denunce di variazione TARI.⁵¹

8. L'esclusione della parte variabile della tassa ai sensi del comma 6 è subordinata alla presentazione al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune di una rendicontazione annuale entro il 31 gennaio con l'indicazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione entro i termini, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.⁵²

9. Il Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di comportamenti non corretti, ivi compreso il conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006, salvo più gravi violazioni, nonché il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.⁵³

Art. 15

L'agevolazione sperimentale "Ecocredit"

*[abrogato]*⁵⁴

⁵⁰ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021 e successivamente novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁵¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁵² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁵³ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁵⁴ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

Art. 16

Denunce, termini di presentazione e decorrenze⁵⁵

1. Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l'adempimento della denuncia. Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.
2. La denuncia costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo e conseguentemente deve essere presentata entro i termini previsti dal presente regolamento nei seguenti casi:
 - a. inizio possesso o detenzione;
 - b. venir meno, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del requisito per ottenere la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 10, comma 2;
 - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante un aumento del carico tributario;
 - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria superiore;
 - e. venir meno delle circostanze che determinavano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f. venir meno di riduzioni d'imposta di durata non predeterminata.
3. La denuncia costituisce un onere, a pena di decadenza dal diritto, a carico del soggetto passivo necessario al fine di ottenere una riduzione o cessazione di carico tributario nei seguenti casi:
 - a. fine possesso o detenzione;
 - b. diminuzione, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 10, comma 2;
 - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante una diminuzione del carico tributario;
 - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria inferiore;
 - e. verificarsi delle circostanze che determinano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f. verificarsi dei presupposti per l'acquisizione del diritto a riduzioni d'imposta.
- 3 bis. Stante l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio sulla base delle tariffe approvate, la denuncia tardiva di riduzioni del carico tributario di cui alle lettere da *b*) a *f*) del comma 3, non dà diritto all'applicazione retroattiva del beneficio. Analogamente, la denuncia tardiva di cui alla lettera *a*) non dà diritto alla cessazione retroattiva del tributo se, per intercorsa decadenza, lo stesso non può essere volturato ad altro soggetto, con conseguente pregiudizio

⁵⁵ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

dell'obbligo di copertura integrale dei costi.⁵⁶

4. La denuncia, presentata da uno qualsiasi dei coobbligati, è rilasciata con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.

4 bis. Il riconoscimento delle agevolazioni per reddito ISEE avviene esclusivamente previo caricamento su apposito Portale comunale dei dati relativi alla attestazione ISEE da parte degli intermediari convenzionati con il Comune, senza applicazione di costi aggiuntivi per il contribuente. Non si tiene conto di richieste di agevolazione ISEE presentate con modalità diverse da quella di cui al precedente periodo. Le attestazioni ISEE così acquisite producono effetto solo nel caso in cui l'intestatario risulti titolare di utenze TARI di tipo Domestico residenziale.⁵⁷

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, fatta eccezione per il rinnovo di agevolazioni aventi durata predeterminata.

6. Qualora l'intestatario di un'utenza domestica di residenza cessi di far parte del nucleo familiare, è fatto obbligo in capo ad uno dei restanti componenti di volturare il tributo a proprio nome.⁵⁸

7. Le variazioni anagrafiche consistenti nell'aumento o nella diminuzione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti non sono soggette all'adempimento della denuncia in quanto acquisite d'ufficio.

8. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza, il contribuente presenta direttamente agli uffici anagrafici comunali la denuncia TARI con modalità semplificate secondo modelli stabiliti dall'ufficio tributi dell'ente di concerto con l'anagrafe comunale.

9. [...] ⁵⁹.

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può procedere, in assenza di denuncia, a volturare le utenze intestate a soggetti deceduti o comunque non più detentori o possessori, ovvero ad iscrivere nuove utenze precedentemente non a ruolo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. Analogamente, l'ufficio può provvedere alla rettifica o integrazione di ogni elemento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mq occupati, categoria d'uso, decorrenze, ecc.) che risulti incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo. Resta salvo, in caso di mancato pagamento, il potere di irrogare le sanzioni per omessa o infedele denuncia mediante apposito avviso di accertamento.⁶⁰

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti⁶¹:

⁵⁶ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

⁵⁷ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

⁵⁸ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁵⁹ Comma soppresso con la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022.

⁶⁰ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. del dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

⁶¹ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022.

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
--------	-----------------	-----------------------	--------------------

POSSESSO/DETTENZIONE			
Inizio	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine

VARIAZIONI OPERANTI D'UFFICIO <i>(non necessitano di dichiarazione)</i>			
1. Abitazioni di residenza situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano 2. Abitazioni di residenza di famiglie numerose 3. Nuove attività produttive (durata predeterminata)			
Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica l'evento
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA NON PREDETERMINATA <i>(restano attive fino a nuova denuncia di variazione)</i>			
4. Attribuzione di diversa categoria d'uso			
Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui si verifica l'evento
5. Superfici inidonee alla produzione di rifiuti 6. Pensionati esteri 7. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali 8. Attività stagionali			
Inizio	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento

VARIAZIONI OPERANTI SU RICHIESTA DI DURATA PREDETERMINATA <i>(restano attive per la durata residua dell'anno solare nel quale sono richieste o, se antecedente, fino a nuova denuncia di variazione)</i>			
9. Riduzione numero occupanti 10. Reddito ISEE			

11. Miglioramento estetico degli immobili (durata predeterminata)			
12. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili			
13. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali			
14. Rifiuti avviati al riciclo			
Inizio/Riconferma	ONERE		Dal giorno in cui si verifica l'evento, se la denuncia è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se successiva a tale termine
Fine	OBBLIGO/ D'UFFICIO	Entro 90 giorni dall'evento	Dal giorno in cui cessa l'evento o scade la durata predeterminata (al 31 dicembre dell'anno di richiesta cessano d'ufficio)
15. Fuoriuscita dal servizio pubblico			
Inizio	ONERE	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo
Fine	OBBLIGO	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo

Art. 17

Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni

[abrogato]⁶²

Art. 18

Liquidazione e riscossione

- La riscossione del tributo avviene mediante l'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (PagoPA).⁶³
- Il pagamento del tributo deve essere effettuato entro le scadenze sotto riportate:

Prima rata	(in acconto)	31 maggio
Seconda rata	(in acconto)	31 luglio
Terza rata	(in acconto)	31 ottobre
Quarta rata	(a conguaglio)	31 marzo dell'anno successivo
- Limitatamente alle tre rate di acconto, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio.
- Eventuali proroghe delle scadenze di pagamento approvate con determinazione del dirigente competente indicate nell'avviso di pagamento, prevalgono su quelle indicate nel presente regolamento.
- Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso complessivamente al 75 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe per l'anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l'anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell'avviso. Nel

⁶² Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁶³ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 13 dicembre 2024.

ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo. In caso di mancato recapito, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'Ufficio competente al fine di ottenere copia dell'avviso di pagamento. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.⁶⁴

5 *bis*. In deroga al precedente comma, qualora all'emissione degli avvisi in acconto per l'anno in corso risultino già deliberate le relative tariffe, il Comune, per ragioni di economicità ed efficienza, può optare per l'invio di un unico avviso di pagamento per l'intero anno, ferme restando le scadenze ed il numero di rate di cui al comma 2. In tal caso, il versamento in unica soluzione comprende tutte le quattro rate⁶⁵.

6. Le eccedenze di versamento rilevate per ciascun esercizio vengono riportate a credito negli avvisi di pagamento relativi agli esercizi successivi fino a concorrenza delle medesime, fatta salva la facoltà, da esercitarsi precedentemente all'emissione degli avvisi riportanti le somme a credito, di richiederle a rimborso.

7. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento con sanzioni, interessi e spese. Nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al comma 5 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto da un sollecito di pagamento raccomandato senza applicazione di sanzioni e interessi da pagarsi entro 60 giorni dal ricevimento. Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune può procedere direttamente alla notifica di un avviso di accertamento valevole anche come sollecito di pagamento con esclusione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro 60 giorni dalla notifica⁶⁶.

8. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

9. I versamenti del tributo effettuati a seguito di sollecito di pagamento o di atti impositivi, ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, devono essere effettuati esclusivamente mediante gli strumenti di pagamento indicati negli atti di riferimento.

Art. 19

Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

⁶⁴ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁶⁵ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁶⁶ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della L. 296/2006.

4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.

8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

10. [...] ⁶⁷.

11. Al fine di contrastare comportamenti meramente elusivi del tributo, l'ufficio accerta se in capo ad uno o più componenti appartenenti alla medesima famiglia, siano rilevabili presunte residenze fittizie presso immobili diversi da quello ove la famiglia dimora.

12. Per l'accertamento di cui al comma precedente, l'ufficio, sulla base di idonea documentazione probatoria e fatta salva la legittimità giuridica delle risultanze anagrafiche, contesta al componente o ai componenti che risultino presuntivamente distaccati dall'originaria famiglia, l'utilizzo di tipo residenziale dell'immobile. Tra la documentazione che l'ufficio utilizza a tal fine rientrano, tra le altre, la verifica della tipologia contrattuale e dei consumi relativi ad utenze domestiche erogate presso la presunta residenza oggetto di contestazione, la fruizione da parte di uno o più dei presunti componenti fittiziamente distaccati di servizi erogati presso il domicilio della famiglia (es. servizi di assistenza domiciliare, servizi di trasporto con partenza o arrivo a domicilio), intestazione di utenze di tipo residenziale erogate presso il domicilio familiare, dichiarazioni fiscali, attestazioni ISEE.

⁶⁷ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente abrogato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 20
Tributo giornaliero di smaltimento
[abrogato]⁶⁸

Art. 21
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 22
Disposizioni transitorie per il 2020⁶⁹

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e la conseguente esigenza di dover sostenere i cittadini del territorio comunale e l'economia locale mediante adeguati strumenti di sollievo, sono adottate, per l'anno 2020, le misure di cui ai seguenti commi.

2. Le scadenze dei pagamenti TARI riferite al conguaglio per l'anno d'imposta 2019 ed acconto per l'anno d'imposta 2020, sono differite come segue:

- Conguaglio anno 2019 31 luglio 2020
- Rata unica acconto anno 2020 30 settembre 2020
- Prima rata acconto anno 2020 30 settembre 2020
- Seconda rata acconto anno 2020 30 novembre 2020
- Terza rata acconto anno 2020 31 dicembre 2020

3. Per l'anno d'imposta 2020 la tariffa variabile delle utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie del DPR 158/99, limitatamente ai codici ATECO indicati in ambito a ciascuna di esse, è ridotta del 40 %, con corrispondente autorizzazione di spesa:

CATEGORIA UTENZA ex DPR 158/99		COD. ATECO AGEVOLATI	DESCRIZIONE COD. ATECO AGEVOLATI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	85	Istruzione
		91.01	Attività di biblioteche ed archivi
		91.02	Attività di musei
		94	Attività di organizzazioni associative
		94.91	Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
2	Cinematografi e teatri	59.14	Attività di proiezione cinematografica
		90.04	Gestione di strutture artistiche
4	Campeggi, (distributori carburanti), impianti sportivi	55.30	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
		93.11	Gestione di impianti sportivi
		93.12	Attività di club sportivi
		93.13	Palestre
5	Stabilimenti balneari	93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e

⁶⁸ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.

⁶⁹ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05 agosto 2020.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

			fluviali
6	Esposizioni, autosaloni	45.11	Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
7	Alberghi con ristorante	55.1	Alberghi e strutture simili
8	Alberghi senza ristorante	55.1	Alberghi e strutture simili
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, (ferramenta) e altri beni durevoli	47.61	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
		47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
		47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
		47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
		47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
		47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
		47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
		47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
		47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
		47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	intera categoria	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56	Attività dei servizi di ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	56	Attività dei servizi di ristorazione
		56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
24	Bar, caffè, pasticceria	56	Attività dei servizi di ristorazione
27	(Ortofrutta), (pescherie), fiori e piante, pizza al taglio	47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
		56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
30	Discoteche, night club	93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili

Art. 23

Disposizioni finali e rinvio a norme

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, ultimo periodo della lettera d) e all'articolo 10,

ultimo periodo del comma 2, si applicano anche alle esclusioni di superfici oggetto di interventi edili ed alle esclusioni di componenti il nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove dichiarate precedentemente al 1 gennaio 2017.⁷⁰

6. Ai sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020 alle definizioni ed alle classificazioni dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), le parole “urbani e assimilati” e “speciali non assimilati”, ovunque ricorrenti nel presente regolamento, sono sostituite rispettivamente da “urbani” e “speciali”.⁷¹

⁷⁰ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁷¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2020.